



COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎0571/44.98.11)
Internet: www.comune.montopoli.pi.it e-mail: info@comune.montopoli.pi.it fax: 0571466327

BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE ANNO 2026, LEGGE 431 DEL 1998 E SS.MM.II.

IL RESPONSABILE SETTORE 1

VISTI:

- la Legge n. 431 del 09/12/1998 e s.m.i. recante “Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo”, che all’art. 11 istituisce un Fondo Nazionale da ripartire annualmente tra le Regioni, per l’erogazione di contributi integrativi al pagamento dei canoni di locazione e per il sostegno alle iniziative dei Comuni per il reperimento di alloggi da concedere in locazione;
- il Decreto del Ministero dei lavori pubblici del 07/06/1999, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19/07/1999, che fissa i requisiti minimi necessari per beneficiare dei suddetti contributi, nonché i criteri per la determinazione dei contributi stessi in relazione alla situazione economica familiare ed all’incidenza sulla situazione economica medesima del canone di locazione;
- la Legge Regionale Toscana n. 2 del 02/01/2019 e s.m.i., “Disposizione in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP)”, ed in particolare l'allegato A che definisce i requisiti per la partecipazione al Bando di Concorso per l’assegnazione degli alloggi di ERP;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 851 del 23/06/2025, la quale ha revocato la precedente DGR 402/2020, ed avente ad oggetto: “ Fondo per l’integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2025”;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 16/02/2026 avente ad oggetto: “ Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione ex art. 11 della L. 431/98 - Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 851 del 23 giugno 2025 - Criteri di accesso al contributo e procedure per la ripartizione, erogazione e rendicontazione delle risorse del Fondo e riparto delle risorse anno 2026” con la quale sono stati approvati l’Allegato A “Riparto” e l’Allegato B “Modifiche ed integrazioni all’Allegato A della deliberazione G.R. n. 851/2025 – Criteri per l’accesso al Fondo integrazione canoni di locazione ex art. 11 L. 431/98”.

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 03/09/2026 avente ad oggetto “Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026, legge 431 del 1998 e ss.mm.ii. – definizione criteri”.

RENDE NOTO

che **dal giorno Mercoledì 16 Settembre 2026** e fino **al giorno Giovedì 15 Ottobre 2026** i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati, potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2026 ai sensi di quanto disposto dal presente bando e dalla vigente normativa in materia e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 1 - Requisiti per l'ammissione al bando

Per beneficiare del contributo è necessario possedere i seguenti requisiti:

Residenza anagrafica nell'immobile per il quale si richiede il contributo ubicato nel Comune di Montopoli in Val d'Arno(PI)

- a) cittadinanza italiana o di Stato aderente all'Unione Europea. I cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea sono ammessi se titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno in corso di validità ai sensi della vigente normativa;
- b) titolarità di un contratto di locazione per uso abitativo relativo ad un immobile adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro salvo opzione della "cedolare secca", ai sensi dell'art.3 del D.lgs. 23/2011. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' data facoltà ai Comuni, in caso di compartecipazione con proprie risorse al contributo affitto, di accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale. Sono ammissibili anche i contratti di locazione stipulati dalle Agenzie sociali per la casa, che a sua volta abbiano locato l'alloggio al nucleo familiare richiedente il contributo. Sono esclusi dal contributo i contratti di locazione di alloggi:
 - di edilizia residenziale pubblica (ERP);
 - di edilizia residenziale agevolata;
 - appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8, A/9;
- c) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato a distanza pari o inferiore a 50 km dal Comune di Montopoli in Val d'Arno. La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato inadeguato alle esigenze del nucleo quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12 comma 8 della L.R. 2/2019;
- d) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU, mentre per gli immobili all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero). Tali valori sono rilevabili dalla dichiarazione ISEE; il Comune può comunque procedere ad effettuare ulteriori verifiche presso le amministrazioni interessate;
- e) le disposizioni di cui alle lettere c) e d) non si applicano quando il nucleo richiedente è titolare di un solo immobile ad uso abitativo per ciascuna delle seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ogni fattispecie):
 - coniuge legalmente separato o divorziato che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, non ha la disponibilità della casa coniugale di cui è titolare;
 - alloggio dichiarato inagibile da parte del comune o altra autorità competente;
 - alloggio sottoposto a procedura di pignoramento a decorrere dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 555 c.p.c.;
- f) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e risultante dall'attestazione ISEE;
- g) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare (dichiarato ai fini ISEE, dopo averlo comunque riparametrato con la scala di equivalenza prevista

dal DPCM n. 159/2013) fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati dalle lettere d) ed f);

- h) certificazione dalla quale risulti un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, non superiore a 32.724,49 euro aggiornato annualmente nella misura del 75% della variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati del mese di dicembre;
- i) certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

- Fascia "A" Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 pari ad € 16.114,80. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

- Fascia "B" Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2026 (€ 16.114,80) e l'importo di € 32.724,49. Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

- Il valore I.S.E.E. non può comunque essere superiore ad € 16.500,00 (limite di accesso all'edilizia residenziale pubblica – ERP).

- Il valore ISE per l'anno 2026 non può essere superiore a € 32.724,49 ;

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare ad eccezione delle lettere a) e b), che si riferiscono al solo soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando anche i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei sopracitati requisiti, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi

Se il valore I.S.E. è zero o inferiore al canone di locazione annuo, la domanda sarà ammissibile solo se rientrante in una delle fattispecie sotto elencate con presentazione dei relativi allegati:

- certificazione dell'Assistente Sociale che attesta che il richiedente usufruisce di assistenza economica da parte dei servizi sociali e/o certificazione circa la fonte di sostentamento;
- reddito rilevabile da DSU tale da giustificare il pagamento del canone;
- modulo compilato da soggetto terzo sostenitore del reddito (modulo C - sostegno).

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione al netto degli oneri accessori. Nel caso di contratto cointestato a due o più nuclei residenti nel medesimo alloggio, ciascuno dei cointestatari potrà presentare autonoma domanda, indicando la quota di canone di sua spettanza.

I requisiti suddetti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Si precisa in ogni caso che il contributo in oggetto spetterà solamente in relazione al periodo di possesso, per l'anno 2026, dei requisiti sopra elencati.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il calcolo del contributo teorico spettante viene automaticamente effettuato tenendo conto del numero dei nuclei residenti nell'alloggio. Tale suddivisione sarà effettuata, ai fini del calcolo del contributo, anche nel caso di persone abitanti nell'alloggio senza avere la residenza, la cui presenza il Comune abbia, in qualunque modo, accertato.

Il valore del canone è quello dell'anno 2026, risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori.

Art. 2 - Nucleo familiare

Al fine del presente bando la definizione di nucleo familiare corrisponde a quella stabilita del D.lgs 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni (DPCM n. 159 del 05/12/2013 in particolare all'art. 3, D.M. del 07/11/2014) ai fini della determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica (ISE).

Art. 3 - Collocazione dei soggetti nelle relative fasce e definizione della situazione reddituale

I nuclei aventi diritto sono collocati nelle fasce A) e B) sulla base del valore ISE/ISEE dichiarato (DPCM n. 159 del 5.12.2013, D.M. 7.11.2014 - Attestazione ISEE ordinario).

Sono collocati nella fascia A) i nuclei il cui valore ISE non sia superiore all'importo di due pensioni minime INPS per l'anno 2026 (euro 16.114,80) e, rispetto allo stesso, l'incidenza del canone di locazione non sia inferiore al 14%.

Sono collocati nella fascia B) i nuclei il cui valore ISE sia compreso tra euro 16.114,80 ed euro 32.724,49 e con un'incidenza del canone di locazione rispetto al valore ISE non inferiore al 24%.

- Il valore ISEE non deve superare la soglia di accesso ERP pari ad euro 16.500,00.
- IL Valore ISE per l'anno 2026 non può essere superiore a € 32.724,49.

Art. 4 - Autocertificazione dei requisiti e documentazione.

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente autocertifica i requisiti richiesti dal presente bando, nonché la composizione del nucleo familiare. In caso di dichiarazioni mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

Art. 5 – Documentazione Obbligatoria

Per tutti coloro che intendano partecipare al Bando in oggetto, è fatto obbligo di allegare alla domanda entro la scadenza per la presentazione delle domande stesse (salvo le eccezioni indicate) la seguente documentazione:

- FOTOCOPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO O DI PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO (per i cittadini non comunitari) in corso di validità oppure, qualora sia scaduto, il cedolino di rinnovo e successivamente consegnare copia del permesso di soggiorno rinnovato;
- COPIA CONTRATTO DI LOCAZIONE **in corso di validità** e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
- DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE LA REGISTRAZIONE ANNUALE DEL CONTRATTO (Modello "F24" attestante l'avvenuto pagamento dell'imposta annuale di registrazione o, in caso di contratto non ancora rinnovato, copia della prima registrazione del contratto stesso; comunicazione formale della scelta dell'opzione della "cedolare secca" da parte del proprietario dell'alloggio se l'adesione è avvenuta successivamente alla stipula del contratto; in caso contrario infatti, l'adesione a tale regime è dichiarata nel contratto stesso);
- RICEVUTE DEI CANONI DI LOCAZIONE 2026 SOSTENUTI DA GENNAIO 2026 FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
- nel caso di richiedente e/o componente del nucleo del richiedente percettore della quota B dell'ADI, dichiarazione dei mesi in cui è stata percepita la misura e l'ammontare economico percepito;
- in caso di morosità compilare la modulistica relativa a: conduttore moroso e locatore creditore (modulo B - morosità);
- in caso di scelta per la liquidazione su c/c bancario o postale, dati intestatario del conto, **STAMPA DELL'IBAN**, denominazione istituto (banca, poste). Si precisa che la stampa dell'IBAN, qualora si richieda la liquidazione tramite accredito, è **obbligatoria** (non saranno presi in considerazione IBAN scritti manualmente. È necessario che l'IBAN sia ben leggibile ed inequivocabile).

- **ATTESTAZIONE ISEE ORDINARIO** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente, di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998 e successive integrazioni e modificazioni: DPCM n. 159 del 05/12/2013 e D.M. 07/12/2014) del proprio nucleo familiare in corso di validità. È possibile dichiarare gli estremi identificativi della DSU (protocollo, data di scadenza, valore ISEE). Si ricorda che, in mancanza dell'attestazione ISEE, è comunque possibile presentare la ricevuta della presentazione della DSU rilasciata dal CAF o dal sistema informativo dell'INPS;
- Si precisa che, per chi ha ISEE pari a "zero" è necessario auto certificare le modalità con cui è possibile corrispondere l'effettivo importo del canone annuo dichiarato nel contratto di affitto. Le modalità ammissibili al contributo sono:
 - dichiarazione rilasciata dai Servizi Sociali nel caso in cui il richiedente riceva assistenza economica dagli stessi;
 - dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal soggetto sostenitore del reddito: il soggetto che contribuisce al pagamento totale o parziale del canone di locazione del richiedente il contributo, deve indicare nella dichiarazione sostitutiva l'importo erogato e la frequenza, di avere risorse sufficienti a tale erogazione di denaro ed allegare la propria documentazione reddituale oltre che un proprio documento di riconoscimento (modulo C - sostegno);
 - dichiarazione con la quale si attesta che il richiedente stesso o altri componenti del nucleo familiare percepiscono indennità/assegni ecc non rientranti nel calcolo ISEE;– redditi sufficienti a coprire il canone di locazione annuo.

Art. 6 - Formazione delle graduatorie

I soggetti in possesso dei requisiti sono collocati in graduatoria, distinti nelle sopra citate fasce A e B, in base alla diversa percentuale di **incidenza canone/ISE**.

Art. 7 - Istruttoria domande e pubblicazione della graduatoria

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità.

Entro i 30 giorni successivi al termine fissato nel Bando per la presentazione delle domande, procede alla formulazione della graduatoria provvisoria. La graduatoria provvisoria, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune entro i successivi 30 giorni e per 15 giorni consecutivi.

Il Comune è tenuto ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della medesima. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio gli interessati possono presentare opposizione al Comune. L'Ufficio competente, successivamente alla scadenza così come prevista all'art. 9 del presente Bando, procede all'istruttoria delle domande pervenute e all'attribuzione dei punteggi.

Il Responsabile competente procede poi all'adozione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto, suddivisi in fascia "A" e "B" e ordinati sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza percentuale del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E.

Scaduto il termine di presentazione dei ricorsi, come definito al capoverso precedente, il Responsabile del procedimento decide sulle opposizioni pervenute e procede all'adozione della graduatoria definitiva.

Nella graduatoria provvisoria e definitiva non saranno riportati i nominativi dei richiedenti il contributo, ma il numero di protocollo assegnato al momento della presentazione della domanda.

Art. 8 - Durata ed entità dei contributi

Il contributo ha durata annuale (01.01.2026 – 31.12.2026) e sarà erogato fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Toscana e di quelle messe a disposizione dal Comune. L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE; l'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del periodo di effettiva validità del contratto e del numero di mensilità pagate e documentate. Il contributo è il seguente:

a) per i nuclei inseriti nella fascia A) corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del

valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00 per l'intero anno.

b) per i nuclei inseriti in fascia B) il contributo corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE fino all'importo del canone dovuto e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 per l'intero anno.

L'Amministrazione Comunale, qualora le risorse regionali trasferite e quelle comunali eventualmente stanziaste risultassero insufficienti a coprire il fabbisogno, si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio:

a) di erogare percentuali inferiori al 100% del contributo spettante;

b) di destinare una quota del contributo ai richiedenti collocati in fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non potrà superare il 40% delle risorse assegnate;

c) di stabilire un tetto di canone massimo da assumere come base per il calcolo del 10% del contributo erogabile.

La collocazione in graduatoria, pertanto, non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo calcolato, restando l'effettiva liquidazione subordinata alla disponibilità di risorse sufficienti.

L'erogazione del contributo non può essere inferiore al 10% del canone di locazione annuo; in ogni caso il contributo annuo non potrà mai essere inferiore a € 200,00. In caso di mensilità inferiori ad un anno, il contributo è assegnato soltanto nel caso in cui il soggetto richiedente abbia diritto alla quota minima annuale di € 200,00 corrispondente a una quota mensile di € 16,66.

Il contributo è calcolato, in mesi interi, dal giorno 01.01.2026 o dalla data di decorrenza del contratto di locazione, se successiva, e comunque dalla data di iscrizione anagrafica. A tal fine le frazioni di mese inferiori e uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione, mentre saranno valutate le frazioni uguali o superiori a 16 giorni. Il contributo non è cumulabile con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativi relativi allo stesso periodo temporale. Il contributo verrà liquidato, agli aventi diritto dietro presentazione di una dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento dei requisiti previsti dal bando per l'accesso e l'erogazione del contributo.

Alla dichiarazione dovranno essere allegate le copie delle ricevute relative al pagamento del canone o dichiarazione del locatore per il canone di locazione riscosso nell'anno 2026 e copia della documentazione attestante il rinnovo annuale del contratto (qualora questo sia stato pagato successivamente alla presentazione della domanda). Tale documentazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 31/01/2027 pena decadenza del beneficio.

In caso di morosità del conduttore nel pagamento del canone di locazione l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 11, comma 3 della legge 431/98 e ss.mm. e integrazioni, erogherà il contributo spettante direttamente al locatore, accertata l'esistenza di un accordo scritto che preveda l'impegno del locatore ad accettare il contributo, eventualmente anche per un importo minore della morosità complessiva, e ad interrompere la procedura di sfratto o rinviare l'eventuale attivazione della stessa fino alla data di emissione del bando successivo. In caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi.

Nel caso in cui il richiedente abbia trasferito la propria residenza rimanendo all'interno del Comune di Montopoli in Val d'Arno, il contributo sarà erogato, previa verifica da parte del Comune del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda e presentando apposita documentazione riguardante il nuovo contratto in essere con relative ricevute di affitto ed estremi di registrazione dello stesso oltre che, nel caso di non adesione del proprietario al regime della "cedolare secca", presentazione della ricevuta dell'imposta di registro regolarmente pagata.

Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione

acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di E.R.P. è causa di decadenza dal diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell'alloggio.

Art. 9 - Termini e modalità di presentazione delle domande

Le domande devono essere presentate entro le ore 23:59 del giorno 15 Ottobre 2026 utilizzando l'applicativo dedicato su sito del Comune di Montopoli in Val d'Arno disponibile tramite la home page del sito del Comune di Montopoli in Val d'Arno www.comune.montopoli.pi.it.

Le domande dovranno essere compilate in autonomia e presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma informatica. Per l'accesso alla piattaforma è necessario essere in possesso di identità SPID o della CIE abilitata. La domanda dovrà essere completa di tutti i dati e le informazioni richieste e corredata dalla documentazione obbligatoria prevista dal presente Bando. La compilazione della domanda, include il consenso al trattamento dei dati personali (D. Lgs n. 196/03 e Regolamento UE 679/2016).

Non si accetteranno domande pervenute con modalità diverse dalla procedura on-line prevista.

Lo sportello politiche sociali ed abitative potrà supportare l'utenza nella compilazione, ferma restando la necessità dell'utente di autenticarsi attraverso le **proprie credenziali** SPID o CIE. Per chi fosse sprovvisto delle suddette credenziali, sarà possibile delegare alla compilazione un'altra persona. In tal caso sarà necessaria la compilazione dell'apposito modulo ovvero Allegato D.

Per ricevere supporto nella compilazione e/o informazioni è possibile rivolgersi allo sportello politiche sociali e abitative attraverso i contatti e negli orari di seguito elencati. È inoltre possibile prendere appuntamento collegandosi al sito istituzionale dell'ente e andando nella sezione "prenota appuntamento" scegliendo l'ufficio preposto e selezionando data e ora dell'appuntamento.

Sportello Casa, Via Guicciardini 61 – Montopoli in Val d'Arno (PI) mail: ufficio.casa@comune.montopoli.pi.it
tel. 0571/449835 - Orario di apertura – anche telefonica: lunedì – mercoledì e giovedì dalle 9 alle 13, giovedì anche il pomeriggio dalle 15 alle 17. **(accessi di persona solo previo appuntamento telefonico)**

Si ricorda che lo sportello potrà supportare l'utenza nella compilazione solo se in presenza di tutta la documentazione necessaria.

Si prega quindi di procurarsi tutti i documenti richiesti PRIMA di recarsi all'appuntamento.

L'ufficio non potrà procedere con l'aiuto alla compilazione se in assenza dei documenti essenziali.

Art. 11 - Controlli e sanzioni

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni presentate ai sensi di legge. Gli elenchi degli aventi diritto sono inviati alla Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalla leggi vigenti e secondo le modalità ed i tempi comunicati dalla Regione Toscana. Ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 12 - Norma finale

Per quanto non espressamente previsto, nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/98, ai relativi decreti di attuazione ed alla normativa vigente in materia. INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR 2016/679: i dati richiesti sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento relativo al presente Bando e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

IL RESPONSABILE SETTORE 1
Dott. Michele Valori

Il Comune di Montopoli in Val d'Arno in qualità di titolare del trattamento dei dati tratterà i dati personali conferiti nella presente procedura, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura nonché, successivamente, per finalità di archiviazione.

I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Tenuto conto delle finalità del trattamento il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

I dati personali che saranno raccolti e trattati riguardano: dati identificativi: cognome e nome, residenza, domicilio, nascita, situazione familiare, situazione economica, situazione finanziaria, situazione patrimoniale (valori riportati nell'attestazione ISEE). In particolare sono previsti trattamenti di dati di categorie particolari: dati relativi a situazioni di salute di riferimento del richiedente e/o del nucleo familiare (art. 9 G.D.P.R. 2016/679). La informiamo che detta raccolta (certificazioni di invalidità/handicap, e/o certificazione di assistenza da parte del servizio sociale) riguarderà solo i dati necessari all'assolvimento delle funzioni e procedure relative alla predisposizione della graduatoria nei modi e nei limiti previsti nel Bando in oggetto.

L'Amministrazione Comunale necessita di uno specifico consenso per poter trattare i dati riguardanti lo stato di salute.

I dati raccolti saranno trattati in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati personali forniti saranno oggetto di raccolta, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione. In caso di comunicazione i dati saranno trasmessi a:

- Enti pubblici previsti dalla normativa per la verifica dei requisiti soggettivi/oggettivi nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle pagine dell'Ente (Amministrazione Trasparente, Albo Pretorio e simili) o in banche dati nazionali nonché ai soggetti privati nei limiti della normativa vigente in materia;
- Commissione di cui all'art. 5 del Regolamento approvato con deliberazione della Conferenza Permanente dei Comuni del L.O.D.E. Pisano n. 101 del 09.02.2022, incaricata di decidere in merito ai ricorsi in opposizione e della formazione della graduatoria definitiva del Bando in oggetto;
- Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa per quanto di competenza;
- Guardia di Finanza competente per territorio per i controlli previsti dalle leggi vigenti e secondo le modalità ed i tempi comunicati dalla Regione Toscana.

Ambito trattamento: Il trattamento dei dati, improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti cui i dati si riferiscono, avverrà mediante l'utilizzo di supporti cartacei e informatici. I soggetti che effettuano il trattamento all'interno dell'Ente sono gli Autorizzati di primo livello al Trattamento dei dati personali nominati dal Titolare e gli autorizzati di settore nominati dal Responsabile di Settore, come da indicazione del Titolare.

Il trattamento non comporta l'attivazione di un processo decisionale automatizzato. Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

In particolare sono state adottate le seguenti misure di sicurezza:

- misure specifiche poste in essere per fronteggiare rischi di distruzione, perdita, modifica, accesso, divulgazione non autorizzata, la cui efficacia va valutata regolarmente.- sistemi di autenticazione- sistemi di autorizzazione
- sistemi di protezione (antivirus; firewall; antintrusione; altro) adottati per il trattamento
- sicurezza anche logistica.

I dati personali vengono conservati secondo la vigente normativa. Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti:

- di richiedere maggiori informazioni in relazione ai contenuti della presente informativa
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano (nei casi previsti dalla normativa);
- di opporsi al trattamento (nei casi previsti dalla normativa);

- alla portabilità dei dati (nei casi previsti dalla normativa);
- di revocare il consenso, ove previsto: la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca;
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy)
- di dare mandato a un organismo, un'organizzazione o un'associazione senza scopo di lucro per l'esercizio dei suoi diritti
- di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla violazione della normativa (art. 82). L'apposita istanza è presentata contattando il Comune di Montopoli in Val d'Arno al seguente indirizzo email privacy@comune.montopoli.pi.it.

Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento verranno fornite informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente. Titolare del Trattamento Il Titolare del Trattamento dati è il Comune di Montopoli V/Arno con sede in Montopoli V/Arno n. 61 – cap 56020, nella figura del Sindaco pro-tempore. Contatti: e-mail: info@comune.montopoli.pi.it – PEC: info@pec.comune.montopoli.pi.it – Tel: 0571/449811 Responsabile della Protezione dei Dati Comune di Montopoli Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile al numero 02/30314571 , e-mail: dpo@comune.montopoli.pi.it